

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CE) n. 128/98 della Commissione, del 19 gennaio 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1

Regolamento (CE) n. 129/98 della Commissione, del 19 gennaio 1998, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la prima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97 3

Regolamento (CE) n. 130/98 della Commissione, del 19 gennaio 1998, relativo alla 100ª gara particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 3398/91 5

* **Direttiva 97/80/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso** 6

* **Direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES** 9

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

98/77/CE:

* **Decisione della Commissione, del 20 novembre 1997, recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione Lorraine ammissibile all'obiettivo n. 2 in Francia** 15

98/78/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 18 dicembre 1997, recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione Friuli-Venezia Giulia ammissibile all'obiettivo n. 2 in Italia** 19

98/79/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 22 dicembre 1997, recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione Lazio ammissibile all'obiettivo n. 2 in Italia** 23

98/80/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 7 gennaio 1998, che modifica l'allegato II della direttiva 92/44/CEE del Consiglio ⁽¹⁾**..... 27

98/81/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 14 gennaio 1998, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per le patate non destinate alla piantagione originarie della Nuova Zelanda** 29

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 128/98 DELLA COMMISSIONE
del 19 gennaio 1998
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determina-
zione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i

valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 gennaio 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	204	55,5	
	212	106,3	
	624	161,3	
	999	107,7	
0707 00 05	624	201,3	
	999	201,3	
0709 10 00	220	177,5	
	999	177,5	
0709 90 70	052	130,6	
	204	117,1	
	999	123,9	
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	46,8	
	204	44,4	
	212	41,5	
	220	47,3	
	400	54,1	
	448	29,7	
	600	49,7	
	624	53,9	
	999	45,9	
	0805 20 10	052	60,1
204		64,3	
624		69,0	
999		64,5	
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	51,5	
	204	73,5	
	464	136,3	
	624	78,7	
	999	85,0	
	0805 30 10	052	74,0
400		73,1	
528		32,4	
600		90,1	
999		67,4	
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90		060	56,4
	400	90,7	
	404	86,1	
	720	93,4	
	728	83,2	
	800	100,7	
	999	85,1	
	0808 20 50	052	139,4
		064	60,0
		388	96,8
400		102,1	
999		99,6	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 129/98 DELLA COMMISSIONE**del 19 gennaio 1998****che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la prima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 6, e l'articolo 12, paragrafo 3,considerando che, a norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari⁽³⁾, gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato; che, a norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il

modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara; che conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la prima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2471/97, l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Per quanto riguarda la vendita di burro di intervento, non è dato alcun seguito alla gara.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.⁽³⁾ GU L 350 del 20. 12. 1997, pag. 3.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 gennaio 1998, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la prima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(ECU/100 kg)

Formula			A/C-D		B	
Modo di utilizzazione			Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Prezzo minimo di vendita	Burro \geq 82 %	Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Cauzione di trasformazione		Nello stato in cui si trova	—		—	
		Concentrato	—		—	
Importo massimo dell'aiuto	Burro \geq 82 %		117	113	117	113
	Burro < 82 %		—	108	—	—
	Burro concentrato		144	140	144	140
	Crema		—	—	50	48
Cauzione di trasformazione	Burro		129	—	129	—
	Burro concentrato		158	—	158	—
	Crema		—	—	55	—

REGOLAMENTO (CE) N. 130/98 DELLA COMMISSIONE**del 19 gennaio 1998****relativo alla 100ª gara particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 3398/91**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che in virtù del regolamento (CEE) n. 3398/91 della Commissione, del 20 novembre 1991, relativo alla vendita mediante gara di latte scremato in polvere destinato alla fabbricazione di alimenti composti ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2080/96 ⁽⁴⁾, gli organismi d'intervento hanno indetto una gara permanente per la vendita di taluni quantitativi di latte scremato in polvere da essi detenuti;

considerando che ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3398/91, tenuto conto delle offerte ricevute, è fissato, per ciascuna gara particolare, un prezzo minimo di vendita o si decide di non dar seguito alla gara;

considerando che l'esame delle offerte ricevute, porta a non dare seguito alla gara;

considerando che le misure previste regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA APPROVATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per quanto concerne la 100ª gara particolare effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 3398/91, per quale il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 13 gennaio 1998, non è dato alcun seguito alla gara.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 320 del 22. 11. 1991, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 279 del 31. 10. 1996, pag. 15.

DIRETTIVA 97/80/CE DEL CONSIGLIO**del 15 dicembre 1997****riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'accordo sulla politica sociale, allegato al protocollo (n. 14) sulla politica sociale, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato ⁽³⁾,

- (1) considerando che, in base al protocollo sulla politica sociale allegato al trattato, gli Stati membri, ad eccezione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, in prosieguo denominati «gli Stati membri», desiderosi di dare attuazione alla Carta sociale del 1989, hanno concluso un accordo sulla politica sociale;
- (2) considerando che la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori riconosce l'importanza della lotta alla discriminazione in tutte le sue forme, in specie quelle basate sul sesso, il colore, la razza, le opinioni e le credenze;
- (3) considerando che nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, al punto 16, riguardante la parità di trattamento fra uomini e donne, si afferma fra l'altro che «occorre intensificare ovunque sia necessario le azioni volte a garantire l'attuazione dell'uguaglianza tra uomini e donne, in particolare in materia di accesso al lavoro, di retribuzioni, di condizioni di lavoro, di protezione sociale, d'istruzione, di formazione professionale e di evoluzione delle carriere»;
- (4) considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 dell'accordo sulla politica sociale, la Commissione ha consultato le parti sociali a livello comunitario sul possibile orientamento di un'azione comunitaria in materia di onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso;
- (5) considerando che la Commissione, ritenendo che dopo questa consultazione fosse auspicabile un'azione comunitaria, ha consultato nuovamente sul contenuto della proposta, a norma dell'articolo 3,

paragrafo 3 dell'accordo, dette parti sociali, le quali le hanno comunicato il proprio parere;

- (6) considerando che al termine di questa seconda fase di consultazione le parti sociali non hanno comunicato alla Commissione di voler avviare il procedimento per la conclusione di un accordo, previsto dall'articolo 4 del suddetto accordo;
- (7) considerando che, a norma dell'articolo 1 di detto accordo, la Comunità e gli Stati membri si propongono l'obiettivo di migliorare le condizioni di vita e di lavoro; che, dando applicazione concreta al principio della parità di trattamento fra uomini e donne, si contribuisce alla realizzazione di tale obiettivo;
- (8) considerando che il principio della parità di trattamento è enunciato all'articolo 119 del trattato e nella direttiva 75/117/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni per i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile ⁽⁴⁾, nonché nella direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro ⁽⁵⁾;
- (9) considerando che la direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) ⁽⁶⁾ contribuisce anch'essa all'attuazione concreta dell'uguaglianza fra uomini e donne; che tale direttiva non deve pregiudicare le direttive sopra citate in materia di parità di trattamento; che le lavoratrici che sono oggetto di tale direttiva devono anch'esse beneficiare, alle stesse condizioni, delle modifiche delle regole sull'onere della prova;

⁽¹⁾ GU C 332 del 7. 11. 1996, pag. 11 e GU n. C 185 del 18. 6. 1997, pag. 21.

⁽²⁾ GU C 133 del 28. 4. 1997, pag. 34.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 10 aprile 1997 (GU C 132 del 28. 4. 1997, pag. 215), posizione comune del Consiglio del 24 luglio 1997 (GU C 307 dell'8. 10. 1997, pag. 6), e decisione del Parlamento europeo del 6 novembre 1997 (GU C 358 del 24. 11. 1997).

⁽⁴⁾ GU L 45 del 19. 2. 1975, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU L 39 del 14. 2. 1976, pag. 40.

⁽⁶⁾ GU L 348 del 28. 11. 1992, pag. 1.

- (10) considerando che anche la direttiva 96/34/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, relativa all'accordo quadro in materia di congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla Confederazione europea dei sindacati⁽¹⁾ è basata sul principio della parità di trattamento fra uomini e donne;
- (11) considerando che i riferimenti ai termini «via giudiziaria» e «organo giurisdizionale» riguardano meccanismi tramite i quali le controversie possono essere deferite, per esame e decisione, ad organi indipendenti che possono pronunciare decisioni vincolanti per le parti della controversia;
- (12) considerando che per «procedimenti non giurisdizionali» si intendono, in particolare, procedimenti quali la conciliazione e la mediazione;
- (13) considerando che la valutazione dei fatti in base ai quali si può presumere che ci sia stata discriminazione diretta o indiretta è di competenza dell'organo giurisdizionale nazionale o di altro organo competente, secondo il diritto e/o la prassi nazionali;
- (14) considerando che spetta agli Stati membri prevedere, in qualunque fase del procedimento, un regime probatorio più favorevole alla parte attrice;
- (15) considerando che è necessario tenere conto della specificità dei sistemi giuridici di alcuni Stati membri, tra l'altro nel caso in cui sia possibile concludere che sussiste una discriminazione se la parte convenuta non è in grado di convincere l'organo giurisdizionale o l'autorità competente che non si è verificata una violazione del principio della parità di trattamento;
- (16) considerando che gli Stati membri possono non applicare le norme relative all'onere della prova a procedimenti in cui spetta all'organo giurisdizionale o all'organo competente l'istruzione dei fatti; che i procedimenti di cui sopra sono quelli nei quali la parte attrice è dispensata dal provare i fatti per i quali l'istruzione spetta all'organo giurisdizionale o all'organo competente;
- (17) considerando che le parti attrici in giudizio potrebbero essere private di mezzi efficaci per far rispettare il principio della parità di trattamento dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali se il fatto di fornire la prova della presunta discriminazione non avesse l'effetto di imporre alla parte convenuta l'onere di dimostrare che la prassi da essa seguita non costituisce in realtà una discriminazione;
- (18) considerando che la Corte di giustizia delle Comunità europee ha pertanto riconosciuto che occorre modificare le regole concernenti l'onere della prova quando esista una presunta discriminazione e che, ove tale situazione si verifichi, l'applicazione effettiva

del principio della parità di trattamento esige che l'onere della prova sia a carico della parte convenuta;

- (19) considerando che la prova della discriminazione è tanto più difficile da fornire quando si tratti di discriminazione indiretta; che è quindi necessario definire la discriminazione indiretta;
- (20) considerando che l'obiettivo di una adeguata modifica delle regole concernenti l'onere della prova non è sufficientemente realizzato in tutti gli Stati membri e che, secondo il principio di sussidiarietà enunciato nell'articolo 3 B del trattato CE, ed il principio di proporzionalità, esso deve essere conseguito a livello comunitario; che la presente direttiva si limita a fissare norme minime e non va al di là di quanto è necessario a tale scopo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Scopo

La presente direttiva mira a garantire che sia accresciuta l'efficacia dei provvedimenti adottati dagli Stati membri in applicazione del principio della parità di trattamento che sono diretti a consentire a chiunque si ritenga leso dalla inosservanza nei suoi confronti del principio della parità di trattamento di ottenere il riconoscimento dei propri diritti per via giudiziaria, dopo l'eventuale ricorso ad altri organi competenti.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva, il principio della parità di trattamento implica che non deve essere fatta, direttamente o indirettamente, alcuna discriminazione basta sul sesso.
2. Ai fini del principio della parità di trattamento di cui al paragrafo 1, sussiste discriminazione indiretta quando una posizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri colpiscono una quota nettamente più elevata d'individui d'uno dei due sessi a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano adeguati e necessari e possano essere giustificati da ragioni obiettive non basate sul sesso.

Articolo 3

Campo di applicazione

1. La presente direttiva si applica:
 - a) alle situazioni contemplate dall'articolo 119 del trattato e dalle direttive 75/117/CEE, 76/207/CEE nonché, in caso di discriminazione basata sul sesso, dalle direttive 92/85/CEE e 96/34/CE;

⁽¹⁾ GU L 145 del 19. 6. 1996, pag. 4.

b) a qualsiasi procedimento civile o amministrativo riguardante il settore pubblico o privato che preveda mezzi di ricorso secondo il diritto nazionale in base alle disposizioni di cui alla lettera a), ad eccezione dei procedimenti non giurisdizionali di natura volontaria o previsti dal diritto nazionale.

2. Salvo diversa disposizione degli Stati membri, la presente direttiva non si applica ai procedimenti penali.

Articolo 4

Onere della prova

1. Gli Stati membri, secondo i loro sistemi giudiziari, adottano i provvedimenti necessari affinché spetti alla parte convenuta provare l'insussistenza della violazione del principio della parità di trattamento ove chi si ritiene leso dalla mancata osservanza nei propri confronti di tale principio abbia prodotto dinanzi ad un organo giurisdizionale, ovvero dinanzi ad un altro organo competente, elementi di fatto in base ai quali si possa presumere che ci sia stata discriminazione diretta o indiretta.

2. La presente direttiva non osta a che gli Stati membri impongano un regime probatorio più favorevole alla parte attrice.

3. Gli Stati membri possono non applicare il paragrafo 1 alle procedure nelle quali l'istruzione dei fatti spetta all'organo giurisdizionale o all'organo competente.

Articolo 5

Informazione

Gli Stati membri provvedono a che le misure adottate a norma della presente direttiva e le pertinenti disposizioni già in vigore siano portate a conoscenza degli interessati con qualsiasi mezzo idoneo.

Articolo 6

Salvaguardia del livello di tutela

L'attuazione delle disposizioni della presente direttiva non costituisce in nessun caso una ragione sufficiente per giustificare una riduzione del livello generale di tutela dei

lavoratori nei settori rientranti nel suo campo d'applicazione e non pregiudica il diritto degli Stati membri di introdurre, in base all'evolversi della situazione, disposizioni legislative, regolamentari o amministrative diverse da quelle in vigore al momento della notificazione della presente direttiva, purché siano rispettate le prescrizioni minime in essa previste.

Articolo 7

Attuazione

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1° gennaio 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi due anni dopo l'attuazione della presente direttiva, tutte le informazioni utili affinché la Commissione possa elaborare una relazione sull'applicazione della presente direttiva, da sottoporre al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

J.-C. JUNCKER

DIRETTIVA 97/81/CE DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 1997

relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'accordo sulla politica sociale allegato al protocollo (n. 14) sulla politica sociale del trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

- (1) considerando che, sulla base del protocollo (n. 14) sulla politica sociale, gli Stati membri, ad eccezione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (qui di seguito denominati «Stati membri»), desiderosi di attuare la Carta sociale del 1989 hanno convenuto un accordo sulla politica sociale;
- (2) considerando che le parti sociali, in forza dell'articolo 4, paragrafo 2 dell'accordo sulla politica sociale, possono richiedere congiuntamente che gli accordi a livello comunitario siano attuati in base a una decisione del Consiglio, su proposta della Commissione;
- (3) considerando che il punto 7 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori stabilisce tra l'altro che «la realizzazione del mercato interno deve portare ad un miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori nella Comunità europea. Tale processo avverrà mediante il ravvicinamento di tali condizioni, soprattutto per quanto riguarda le forme di lavoro diverse dal lavoro a tempo indeterminato, come il lavoro a tempo determinato, il lavoro a tempo parziale, il lavoro temporaneo e il lavoro stagionale»;
- (4) considerando che il Consiglio non ha deliberato sulla proposta di direttiva relativa a determinati rapporti di lavoro per quanto riguarda le distorsioni di concorrenza⁽¹⁾, né sulla modifica a tale proposta⁽²⁾, né sulla proposta di direttiva relativa a determinati rapporti di lavoro per quanto riguarda le condizioni di lavoro⁽³⁾;
- (5) considerando che le conclusioni del Consiglio europeo di Essen hanno sottolineato la necessità di provvedimenti per promuovere l'occupazione e la parità di opportunità tra donne e uomini e hanno richiamato l'esigenza di adottare misure volte ad incrementare l'intensità occupazionale della crescita, in particolare mediante un'organizzazione più flessibile del lavoro, che risponda sia ai desideri dei lavoratori che alle esigenze della competitività;
- (6) considerando che la Commissione, in ottemperanza all'articolo 3 paragrafo 2 dell'accordo sulla politica sociale, ha consultato le parti sociali sul possibile orientamento di un'azione comunitaria relativa alla flessibilità dell'orario di lavoro e alla sicurezza dei lavoratori;
- (7) considerando che la Commissione, convinta a seguito di tale consultazione che un'azione comunitaria era opportuna, ha nuovamente consultato le parti sociali sul contenuto della proposta in questione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 di detto accordo;
- (8) considerando che le organizzazioni intercategoriale a carattere generale [Unione delle confederazioni europee dell'industria e dei datori di lavoro (UNICE), Centro europeo dell'impresa pubblica (CCEP), Confederazione europea dei sindacati (CES)] hanno informato la Commissione, con lettera congiunta del 19 giugno 1996, che intendevano avviare il procedimento previsto all'articolo 4 dell'accordo sulla politica sociale; che esse hanno chiesto alla Commissione, con lettera congiunta del 12 marzo 1997, un periodo supplementare di tre mesi; che la Commissione ha concesso tale periodo;
- (9) considerando che il 6 giugno 1997 dette organizzazioni intercategoriale hanno concluso un accordo quadro sul lavoro a tempo parziale e che esse hanno trasmesso alla Commissione la loro domanda congiunta affinché sia data attuazione a tale accordo quadro, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2 dell'accordo sulla politica sociale;
- (10) considerando che il Consiglio, nella sua risoluzione del 6 dicembre 1994 relativa ad alcune prospettive di una politica sociale dell'Unione europea: contributo alla convergenza economica e sociale dell'Unione⁽⁴⁾, ha invitato le parti sociali a sfruttare le possibilità di concludere convenzioni, in quanto sono di norma più vicine alla realtà sociale e ai problemi sociali;
- (11) considerando che le parti firmatarie hanno inteso concludere un accordo quadro sul lavoro a tempo parziale enunciante i principi generali e le prescrizioni minime in materia di lavoro a tempo parziale;

⁽¹⁾ GU C 224 dell'8. 9. 1990, pag. 6.

⁽²⁾ GU C 305 del 5. 12. 1990, pag. 8.

⁽³⁾ GU C 224 dell'8. 9. 1990, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU C 368 del 23. 12. 1994, pag. 6.

che esse hanno espresso la volontà di stabilire un quadro generale per l'eliminazione delle discriminazioni verso i lavoratori a tempo parziale e di contribuire allo sviluppo delle possibilità di lavoro a tempo parziale su basi accettabili sia ai datori di lavoro che ai lavoratori;

- (12) considerando che le parti sociali hanno voluto attribuire particolare attenzione al lavoro a tempo parziale, pur dichiarando di voler di esaminare l'esigenza di accordi analoghi per altre forme di lavoro;
- (13) considerando che nelle conclusioni del Consiglio europeo di Amsterdam i Capi di Stato e di governo dell'Unione europea si sono vivamente rallegrati dell'accordo concluso dalle parti sociali in materia di lavoro a tempo parziale;
- (14) considerando che l'atto appropriato per l'attuazione dell'accordo quadro è costituito dalla direttiva del Consiglio ai sensi dell'articolo 189 del trattato; che tale atto vincola gli Stati membri per quanto riguarda il risultato da raggiungere, ma lascia alle autorità nazionali la scelta della forma e dei mezzi;
- (15) considerando che gli obiettivi della presente direttiva non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere meglio realizzati a livello comunitario, ai sensi dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità enunciati nell'articolo 3 B del trattato; che la presente direttiva non eccede quanto è necessario per raggiungere tali obiettivi;
- (16) considerando che, per quanto riguarda i termini impiegati nell'accordo quadro e non precisamente definiti in materia specifica, la presente direttiva lascia agli Stati membri il compito di definirli in conformità del diritto e/o delle prassi nazionali, come nel caso di altre direttive adottate in materia sociale che adoperano termini simili, a condizione che le definizioni rispettino il contenuto dell'accordo quadro;
- (17) considerando che la Commissione ha elaborato la sua proposta di direttiva del Consiglio, conformemente alle proprie comunicazioni del 14 dicembre 1993 sull'attuazione del protocollo sulla politica sociale e del 18 settembre 1996 sull'andamento e sul futuro del dialogo sociale a livello comunitario, tenendo conto del carattere rappresentativo delle parti contraenti e della legalità di ciascuna clausola dell'accordo quadro;
- (18) considerando che la Commissione ha elaborato la propria proposta di direttiva in ottemperanza all'articolo 2, paragrafo 2 dell'accordo sulla politica sociale, il quale prevede che la legislazione in campo sociale
- «evita d'imporre obblighi amministrativi, finanziari e giuridici tali da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese»;
- (19) considerando che la Commissione, in linea con la sua comunicazione del 14 dicembre 1993 riguardante l'attuazione del protocollo (n. 14) sulla politica sociale, ha informato il Parlamento europeo sottoponendogli il testo della sua proposta di direttiva contenente l'accordo quadro;
- (20) considerando che la Commissione ha inoltre informato il Comitato economico e sociale;
- (21) considerando che la clausola 6, paragrafo 1 dell'accordo quadro dispone che gli Stati membri e/o le parti sociali possono mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli;
- (22) considerando che la clausola 6, paragrafo 2 dell'accordo quadro dispone che l'attuazione della presente direttiva non può giustificare alcun regresso rispetto alla situazione vigente in ciascuno Stato membro;
- (23) considerando che la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori riconosce l'importanza della lotta contro tutte le forme di discriminazione, in particolare quelle basate sul sesso, sul colore, sulla razza, sulle opinioni e sulle credenze;
- (24) considerando che l'articolo F, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea afferma che l'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario;
- (25) considerando che gli Stati membri possono affidare alle parti sociali, su loro richiesta congiunta, l'attuazione della presente direttiva a condizione che essi prendano tutte le disposizioni necessarie per essere sempre in grado di garantire i risultati prestabiliti dalla stessa;
- (26) considerando che l'attuazione dell'accordo quadro concorre alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1 dell'accordo sulla politica sociale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva è intesa ad attuare l'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso il 6 giugno 1997 tra le organizzazioni intercategoriale a carattere generale (UNICE, CEEP e CES) riportato nell'allegato.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 20 gennaio 2000 o procurano che entro tale data le parti sociali mettano in atto le disposizioni necessarie mediante accordi; gli Stati membri devono prendere tutte le disposizioni necessarie per essere sempre in grado di garantire i risultati prescritti dalla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri possono fruire di un periodo supplementare non superiore ad un anno, ove sia necessario in considerazione di difficoltà particolari o dell'attuazione mediante contratto collettivo.

Essi devono informare immediatamente la Commissione di tali circostanze.

Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al primo comma, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi hanno adottato o adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

J.-C. JUNCKER

ALLEGATO

UNIONE DELLE CONFEDERAZIONI DELL'INDUSTRIA E DEI DATORI DI LAVORO DELL'EUROPA

CONFEDERAZIONE EUROPEA DEI SINDACATI

CENTRO EUROPEO DELLE IMPRESE A PARTECIPAZIONE STATALE

ACCORDO QUADRO SUL LAVORO A TEMPO PARZIALE**Preambolo**

Il presente accordo quadro è un contributo alla strategia globale europea per l'occupazione. Il lavoro a tempo parziale ha avuto, negli ultimi anni, importanti effetti sull'occupazione. Pertanto, le parti firmatarie del presente accordo hanno dedicato un'attenzione particolare a questa forma di lavoro. Le parti hanno intenzione di prendere in considerazione la necessità di ricercare accordi analoghi per altre forme di lavoro flessibili.

Riconoscendo la diversità delle situazioni nei diversi Stati membri e riconoscendo che il lavoro a tempo parziale è caratteristico dell'occupazione in certi settori ed attività, il presente accordo enuncia principi generali e prescrizioni minime relative al part-time. Esso rappresenta la volontà delle parti sociali di definire un quadro generale per l'eliminazione delle discriminazioni nei confronti dei lavoratori a tempo parziale e per contribuire allo sviluppo delle possibilità di lavoro a tempo parziale, su basi che siano accettabili sia per i datori di lavoro, sia per i lavoratori.

Il presente accordo riguarda le condizioni di lavoro dei lavoratori a tempo parziale, riconoscendo che le questioni relative ai regimi legali di sicurezza sociale rinviano alle decisioni degli Stati membri. Nel quadro del principio di non-discriminazione, le parti firmatarie hanno tenuto conto della dichiarazione sull'occupazione del Consiglio europeo di Dublino del dicembre 1996, dichiarazione nella quale il Consiglio sottolineava, tra l'altro, la necessità di rendere i sistemi di sicurezza sociale più favorevoli all'occupazione, sviluppando «sistemi di protezione sociale capaci di adattarsi ai nuovi modelli di lavoro e di offrire una tutela sociale appropriata alle persone assunte nel quadro di queste nuove forme di lavoro». Le parti firmatarie ritengono che tale dichiarazione debba essere resa operativa.

La CES, l'UNICE e il CEEP chiedono alla Commissione di sottoporre il presente accordo quadro al Consiglio, affinché questi, mediante una decisione, renda vincolanti queste prescrizioni negli Stati membri che hanno aderito all'accordo sulla politica sociale annesso al protocollo sulla politica sociale annesso al trattato che istituisce la Comunità europea.

Le parti firmatarie del presente accordo domandano che la Commissione, nella sua proposta finalizzata all'attuazione del presente accordo, chieda agli Stati membri che adottino le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla decisione del Consiglio al più tardi due anni dopo l'adozione della decisione o di assicurarsi⁽¹⁾ che le parti sociali mettano in essere le disposizioni necessarie attraverso un accordo prima della fine del periodo indicato. Gli Stati membri possono, per tener conto, se necessario, di difficoltà particolari o di un'attuazione mediante contratto collettivo, disporre al massimo di un anno supplementare per conformarsi alla presente disposizione.

Senza pregiudizio per il ruolo dei tribunali nazionali e della Corte di giustizia, le parti firmatarie del presente accordo chiedono che ogni questione relativa all'interpretazione del presente accordo a livello europeo venga rimessa in primo luogo a loro da parte della Commissione perché possano fornire il loro parere.

Considerazioni generali

1. Visto l'accordo sulla politica sociale annesso al protocollo (n. 14) sulla politica sociale annesso al trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 4, paragrafo 2;
2. considerando che l'articolo 4, paragrafo 2 dell'accordo sulla politica sociale prevede che gli accordi conclusi a livello comunitario siano messi in atto, su richiesta congiunta delle parti firmatarie, attraverso una decisione del Consiglio su proposta della Commissione;
3. considerando che la Commissione, nel suo secondo documento di consultazione sulla flessibilità dell'orario di lavoro e la sicurezza dei lavoratori ha annunciato la sua intenzione di proporre una misura comunitaria giuridicamente vincolante;

⁽¹⁾ Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4 dell'accordo sulla politica sociale del trattato che istituisce la Comunità europea.

4. considerando che le conclusioni del Consiglio europeo di Essen hanno sottolineato la necessità di promuovere l'occupazione e le pari opportunità tra donne e uomini e hanno auspicato l'assunzione di misure che abbiano come obiettivo un «aumento dell'intensità occupazionale della crescita, in particolare attraverso un'organizzazione del lavoro più flessibile che risponda tanto agli auspici dei lavoratori quanto alle esigenze della concorrenza»;
5. considerando che le parti firmatarie del presente accordo attribuiscono importanza alle misure che facilitino l'accesso al tempo parziale per uomini e donne che si preparano alla pensione, che vogliono conciliare vita professionale e familiare e approfittare delle possibilità di istruzione e formazione per migliorare le loro competenze e le loro carriere, nell'interesse reciproco di datori di lavoro e lavoratori e secondo modalità che favoriscano lo sviluppo delle imprese;
6. considerando che il presente accordo rinvia agli Stati membri e alle parti sociali la definizione delle modalità di applicazione di tali principi generali, delle prescrizioni minime e delle disposizioni ivi contenute, al fine di tener conto della situazione in ogni Stato membro;
7. considerando che il presente accordo prende in conto la necessità di rispondere alle esigenze della politica sociale, di favorire la competitività dell'economia della Comunità e di evitare l'imposizione di vincoli amministrativi, finanziari e giuridici che impediscano la creazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese;
8. considerando che le parti sociali si trovano nella posizione migliore per trovare soluzioni corrispondenti ai bisogni dei datori di lavoro e dei lavoratori e che, di conseguenza, deve essere loro assegnato un ruolo centrale nell'attuazione e nell'applicazione del presente accordo,

LE PARTI FIRMATARIE HANNO CONCLUSO IL PRESENTE ACCORDO:

Clausola 1: Oggetto

Il presente accordo quadro ha per oggetto:

- a) di assicurare la soppressione delle discriminazioni nei confronti dei lavoratori a tempo parziale e di migliorare la qualità del lavoro a tempo parziale;
- b) di facilitare lo sviluppo del lavoro a tempo parziale su base volontaria e di contribuire all'organizzazione flessibile dell'orario di lavoro in modo da tener conto dei bisogni degli imprenditori e dei lavoratori.

Clausola 2: Campo di applicazione

1. Il presente accordo si applica ai lavoratori a tempo parziale che hanno un contratto o un rapporto di lavoro definito per legge, contratto collettivo o in base alle prassi in vigore in ogni Stato membro.
2. Gli Stati membri, dopo aver consultato le parti sociali conformemente alla legge, ai contratti collettivi o alle prassi nazionali, e/o le parti sociali a livello appropriato conformemente alle prassi nazionali relative alle relazioni industriali, possono, per ragioni obiettive, escludere totalmente o parzialmente dalle disposizioni del presente accordo i lavoratori a tempo parziale che lavorano su base occasionale. Queste esclusioni dovrebbero essere riesaminate periodicamente al fine di stabilire se le ragioni obiettive che le hanno determinate rimangono valide.

Clausola 3: Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

- 1) «lavoratore a tempo parziale», il lavoratore il cui orario di lavoro normale, calcolato su base settimanale o in media su un periodo di impiego che può andare fino ad un anno, è inferiore a quello di un lavoratore a tempo pieno comparabile;
- 2) «lavoratore a tempo pieno comparabile», il lavoratore a tempo pieno dello stesso stabilimento, che ha lo stesso tipo di contratto o di rapporto di lavoro e un lavoro/occupazione identico o simile, tenendo conto di altre considerazioni che possono includere l'anzianità e le qualifiche/competenze.

Qualora non esistesse nessun lavoratore a tempo pieno comparabile nello stesso stabilimento, il paragone si effettuerebbe con riferimento al contratto collettivo applicabile o, in assenza di contratto collettivo applicabile, conformemente alla legge, ai contratti collettivi o alle prassi nazionali.

Clausola 4: Principio di non-discriminazione

1. Per quanto attiene alle condizioni di impiego, i lavoratori a tempo parziale non devono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili per il solo motivo di lavorare a tempo parziale, a meno che un trattamento differente sia giustificato da ragioni obiettive.
2. Dove opportuno, si applica il principio «pro rata temporis».

3. Le modalità di applicazione della presente clausola sono definite dagli Stati membri e/o dalle parti sociali, tenuto conto della legislazione europea e delle leggi, dei contratti collettivi e delle prassi nazionali.
4. Quando ragioni obiettive lo giustificano, gli Stati membri, dopo aver consultato le parti sociali conformemente alla legge, ai contratti collettivi o alle prassi nazionali, e/o le parti sociali possono, se del caso, subordinare l'accesso a condizioni di impiego particolari ad un periodo di anzianità, ad una durata del lavoro o a condizioni salariali. I criteri di accesso dei lavoratori a tempo parziale a condizioni di impiego particolari dovrebbero essere riesaminati periodicamente tenendo conto del principio di non-discriminazione previsto alla clausola 4.1.

Clausola 5: Possibilità di lavoro a tempo parziale

1. Nel quadro della clausola 1 del presente accordo e del principio di non-discriminazione tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno:
 - a) gli Stati membri, dopo aver consultato le parti sociali conformemente alla legge o alle prassi nazionali, dovrebbero identificare ed esaminare gli ostacoli di natura giuridica o amministrativa che possono limitare le possibilità di lavoro a tempo parziale e, se del caso, eliminarli;
 - b) le parti sociali, agendo nel quadro delle loro competenze e delle procedure previste nei contratti collettivi, dovrebbero identificare ed esaminare gli ostacoli che possono limitare le possibilità di lavoro a tempo parziale e, se del caso, eliminarli.
2. Il rifiuto di un lavoratore di essere trasferito da un lavoro a tempo pieno ad uno a tempo parziale, o viceversa, non dovrebbe, in quanto tale, costituire motivo valido per il licenziamento, senza pregiudizio per la possibilità di procedere, conformemente alle leggi, ai contratti collettivi e alle prassi nazionali, a licenziamenti per altre ragioni, come quelle che possono risultare da necessità di funzionamento dello stabilimento considerato.
3. Per quanto possibile, i datori di lavoro dovrebbero prendere in considerazione:
 - a) le domande di trasferimento dei lavoratori a tempo pieno ad un lavoro a tempo parziale che si renda disponibile nello stabilimento;
 - b) le domande di trasferimento dei lavoratori a tempo parziale ad un lavoro a tempo pieno o di aumento dell'orario, se tale opportunità si presenta;
 - c) la diffusione in tempo utile di informazioni sui posti a tempo parziale e a tempo pieno disponibili nello stabilimento, in modo da facilitare il trasferimento da un lavoro a tempo pieno ad uno a tempo parziale e viceversa;
 - d) le misure finalizzate a facilitare l'accesso al lavoro a tempo parziale a tutti i livelli dell'impresa, ivi comprese le posizioni qualificate e con responsabilità direzionali, e nei casi appropriati, le misure finalizzate a facilitare l'accesso dei lavoratori a tempo parziale alla formazione professionale per favorire carriera e mobilità professionale;
 - e) la diffusione, agli organismi esistenti rappresentanti i lavoratori, di informazioni adeguate sul lavoro a tempo parziale nell'impresa.

Clausola 6: Disposizioni per l'attuazione

1. Gli Stati membri e/o le parti sociali possono mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli rispetto a quelle previste nel presente accordo.
2. L'attuazione delle disposizioni del presente accordo non costituisce giustificazione valida per ridurre il livello generale di protezione dei lavoratori nell'ambito coperto dal presente accordo e ciò senza pregiudizio per il diritto degli Stati membri e/o le parti sociali di sviluppare, tenuto conto dell'evoluzione della situazione, disposizioni legislative, normative o contrattuali differenti, e senza pregiudizio per l'applicazione della clausola 5.1 purché il principio di non-discriminazione contemplato alla clausola 4.1 sia rispettato.
3. Il presente accordo non reca pregiudizio al diritto delle parti sociali di concludere, a livello appropriato, ivi compreso il livello europeo, contratti che adattino e/o integrino le sue disposizioni in modo da tener conto dei bisogni specifici delle parti sociali interessate.
4. Il presente accordo non reca pregiudizio alle disposizioni comunitarie più specifiche, in particolare a quelle relative alla parità di trattamento o alle pari opportunità uomo/donna.
5. La prevenzione e la composizione di controversie e ricorsi che derivino dall'applicazione del presente accordo saranno affrontate conformemente alla legge, ai contratti collettivi e alle prassi nazionali.
6. Se una delle parti ne fa richiesta, le parti firmatarie rivedranno il presente accordo cinque anni dopo la data della decisione del Consiglio.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 1997

recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione Lorraine ammissibile all'obiettivo n. 2 in Francia

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(98/77/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94⁽²⁾, ed in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, ultimo comma,

sentiti il comitato consultativo per lo sviluppo e la riconversione delle regioni ed il comitato di cui all'articolo 124 del trattato,

considerando che la procedura di programmazione degli interventi strutturali che rientrano nell'obiettivo n. 2 è definita ai paragrafi da 6 a 10 dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei fondi a finalità strutturale, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94; che l'articolo 5, paragrafo 2, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 4253/88 prevede tuttavia, al fine di semplificare e accelerare le procedure di programmazione, che gli Stati membri possano presentare in un documento unico di program-

mazione le informazioni richieste nell'ambito del piano di riconversione regionale e sociale di cui all'articolo 9, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 2052/88 e quelle richieste ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88; che, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 4253/88, la Commissione è in questo caso tenuta ad adottare una decisione unica riguardante un documento unico contenente sia gli elementi di cui all'articolo 8, paragrafo 3, sia il contributo dei fondi di cui all'articolo 14, paragrafo 3, ultimo comma del medesimo regolamento;

considerando che la Commissione ha stabilito, con la decisione 96/472/CE⁽⁴⁾, l'elenco delle regioni colpite dal declino industriale ammissibile all'obiettivo n. 2 per il periodo di programmazione dal 1997 al 1999;

considerando che l'assegnazione globale massima prevista per il contributo dei fondi strutturali relativo al presente documento unico di programmazione è composta da stanziamenti provenienti dalla ripartizione indicativa degli stanziamenti d'impegno dei fondi strutturali per il periodo di programmazione dal 1997 al 1999 a titolo dell'obiettivo n. 2, in conformità con la decisione 96/468/CE della Commissione⁽⁵⁾, e dagli stanziamenti non utilizzati che ammontano a 31,086 milioni di ECU, in conformità con la decisione C(96)4156 della Commissione del 18 dicembre 1996, a titolo del documento unico di programmazione relativo al periodo di programmazione dal 1994 al 1996;

⁽¹⁾ GU L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 193 del 3. 8. 1996, pag. 54.

⁽⁵⁾ GU L 192 del 2. 8. 1996, pag. 29.

considerando che il 10 gennaio 1997, il governo francese ha presentato alla Commissione, per la regione Lorraine, il documento unico di programmazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88; che detto documento comprende gli elementi di cui all'articolo 9, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 2052/88 ed all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88; che le spese sostenute per tale documento di programmazione sono ammissibili a decorrere dalla suddetta data;

considerando che il documento unico di programmazione presentato da questo Stato membro comprende tra l'altro la descrizione delle linee prioritarie prescelte e le domande di contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE), nonché le indicazioni relative all'utilizzo delle risorse della Banca europea per gli investimenti (BEI) e degli altri strumenti finanziari previsti per la realizzazione del programma definito nel documento stesso;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4253/88, la Commissione assicura, nell'ambito della partnership, il coordinamento e la coerenza fra i contributi dei fondi e gli interventi della BEI e degli altri strumenti finanziari;

considerando che la BEI è stata associata all'elaborazione del documento unico di programmazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4253/88, applicabili per analogia alla redazione di detto documento; che essa si è dichiarata disposta a contribuire alla realizzazione del programma ivi definito in conformità con le proprie disposizioni statutarie; che, tuttavia, al momento attuale, non è stato possibile valutare con precisione gli importi dei prestiti comunitari corrispondenti al fabbisogno finanziario;

considerando che, a norma dell'articolo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1866/90 della Commissione, del 2 luglio 1990, che stabilisce le modalità relative all'uso dell'ecu nell'esecuzione del bilancio dei fondi strutturali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2745/94⁽²⁾, nelle decisioni della Commissione recanti approvazione di un documento unico di programmazione il contributo comunitario disponibile per l'intero periodo e la sua ripartizione annuale sono espressi in ecu, ai prezzi dell'anno della decisione, e sono soggetti a indicizzazione; che tale ripartizione annuale deve essere compatibile con la progressività degli stanziamenti d'impegno di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 2052/88; che l'indicizzazione si fonda su un unico tasso annuale, corrispondente ai tassi applicati annualmente al bilancio comunitario in funzione dei meccanismi di adattamento tecnico delle prospettive finanziarie;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per

quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2083/93⁽⁴⁾, definisce all'articolo 1 le azioni per le quali è ammessa una partecipazione finanziaria del FESR;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4255/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2084/93⁽⁶⁾, definisce all'articolo 1 le azioni per le quali è ammessa una partecipazione finanziaria del FSE;

considerando che il documento unico di programmazione è stato elaborato d'intesa con lo Stato membro interessato nell'ambito della partnership definita all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88;

considerando che l'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4253/88 prevede che gli Stati membri forniscano alla Commissione le opportune informazioni finanziarie per consentire la verifica del rispetto del principio di addizionalità; che l'analisi, nell'ambito della partnership, delle informazioni attualmente fornite dalle autorità francesi non permette ancora di effettuare la suddetta verifica; che conviene di conseguenza sospendere i pagamenti dopo il primo anticipo previsto all'articolo 21, paragrafo 2 dello stesso regolamento fino a quando la Commissione non avrà potuto verificare il principio di addizionalità;

considerando che l'intervento di cui trattasi soddisfa i requisiti di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 4253/88, e viene quindi attuato tramite un approccio integrato, che comporta il finanziamento ad opera di più fondi;

considerando che il regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA), n. 2335/95⁽⁸⁾, prevede all'articolo 1 che gli obblighi giuridici contratti per azioni la cui realizzazione si estende a più di un esercizio finanziario prevedano una data limite di esecuzione, da precisare nei confronti del beneficiario, secondo la procedura adeguata, al momento della concessione dell'aiuto;

considerando che occorre ricordare che la presente decisione è disciplinata dalle disposizioni relative all'ammissibilità delle spese, allegata alla decisione C(97)1035/1 della Commissione, del 23 aprile 1997, che modifica le decisioni di approvazione dei quadri comunitari di sostegno, dei documenti unici di programmazione e dei programmi di iniziativa comunitaria, adottate per la Francia;

considerando che tutte le condizioni richieste per la concessione del contributo del FESR e del FSE sono soddisfatte,

⁽³⁾ GU L 374 del 31. 12. 1988, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU L 193 del 31. 7. 1993, pag. 34.

⁽⁵⁾ GU L 374 del 31. 12. 1988, pag. 21.

⁽⁶⁾ GU L 193 del 31. 7. 1993, pag. 39.

⁽⁷⁾ GU L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12.

⁽¹⁾ GU L 170 del 3. 7. 1990, pag. 36.

⁽²⁾ GU L 290 dell'11. 11. 1994, pag. 4.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione Lorraine, ammissibile all'obiettivo n. 2 in Francia per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1999.

Articolo 2

Il documento unico di programmazione contiene i seguenti elementi essenziali:

- a) le principali linee prioritarie concordate per l'azione congiunta, i loro obiettivi specifici quantificati, la valutazione dell'impatto prevedibile e la loro coerenza con le politiche economiche, sociali e regionali della Francia;

le linee prioritarie sono le seguenti:

- 1) favorire la creazione di attività,
- 2) perseguire lo sviluppo del Polo Europeo di Sviluppo (PED),
- 3) rafforzare la competitività delle imprese,
- 4) rafforzare l'ambiente e la qualità della formazione,
- 5) migliorare l'ambiente,
- 6) perseguire la riqualificazione urbana e sviluppare il sostegno ai quartieri svantaggiati,
- 7) valorizzare il potenziale turistico,
- 8) assistenza tecnica;

- b) il contributo dei fondi strutturali così come precisato all'articolo 4;

- c) le disposizioni dettagliate di attuazione del documento unico di programmazione comprendenti:

- le modalità di sorveglianza e di valutazione,
- le disposizioni di esecuzione finanziaria,
- le norme per il rispetto delle politiche comunitarie;

- d) le modalità di verifica dell'addizionalità;

- e) le disposizioni previste per la partecipazione delle autorità competenti in materia ambientale all'attuazione del documento unico di programmazione;

- f) la disponibilità dei mezzi relativi all'assistenza tecnica necessaria per la preparazione, l'attuazione o l'adeguamento delle azioni previste.

Articolo 3

1. Ai fini dell'indicizzazione, la ripartizione annuale dello stanziamento globale massimo previsto per il contributo dei fondi strutturali è la seguente:

in milioni di ecu (a prezzi 1997)

1997	45,609
1998	47,408
1999	49,484
Totale	142,501

2. A tale stanziamento globale massimo si aggiunge l'importo di 31,086 milioni di ECU, non soggetto all'indicizzazione, proveniente da stanziamenti non utilizzati a titolo del documento unico di programmazione corrispondente al periodo 1994-1996.

Articolo 4

Il contributo dei fondi strutturali concesso nell'ambito del documento unico di programmazione è di 173,587 milioni di ECU.

Le modalità di concessione del contributo, inclusa la partecipazione finanziaria dei fondi relativi alle diverse linee prioritarie e alle varie misure, son precisate nel piano di finanziamento e nelle disposizioni dettagliate di attuazione, che sono parte integrante del documento unico di programmazione.

Il fabbisogno finanziario nazionale previsto, ossia circa 195 milioni di ECU per il settore pubblico e 12 milioni di ECU per il settore privato, può essere parzialmente coperto con il ricorso ai prestiti comunitari concessi in particolare dalla BEI.

Articolo 5

1. La ripartizione tra i fondi strutturali del contributo comunitario complessivamente disponibile è la seguente:

— FESR	143,527 milioni di ECU
— FSE	30,060 milioni di ECU

2. Gli impegni di bilancio relativi alla prima quota sono i seguenti:

— FESR	45,928 milioni di ECU
— FSE	9,620 milioni di ECU

Gli importi delle quote successive saranno stabiliti in base al piano di finanziamento del documento unico di programmazione e ai progressi realizzati nell'attuazione degli interventi.

3. I pagamenti successivi al primo anticipo di cui all'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88 sono subordinati alla conferma da parte della Commissione del rispetto del principio di addizionalità, sulla base di opportune informazioni trasmesse dallo Stato membro.

Articolo 6

La ripartizione tra i fondi strutturali e le modalità di concessione del contributo potranno venire in seguito modificate in funzione degli adeguamenti decisi, nel rispetto delle disponibilità e delle norme in materia di bilancio, secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

Articolo 7

L'aiuto comunitario riguarda le spese connesse alle operazioni previste dal documento unico di programmazione che saranno state oggetto, nello Stato membro, di disposizioni giuridicamente vincolanti, e per le quali le necessarie risorse finanziarie saranno state specificamente impegnate al più tardi il 31 dicembre 1999. La data limite per la contabilizzazione delle spese relative a queste azioni è fissata al 31 dicembre 2001.

Articolo 8

Il documento unico di programmazione deve essere realizzato conformemente alle disposizioni del diritto comunitario, in particolare quelle di cui agli articoli 6, 30,

48, 52 e 59 del trattato ed alle direttive comunitarie relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti.

Articolo 9

La presente decisione è disciplinata dalle disposizioni allegata alla decisione C(97)1035/1.

Articolo 10

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 1997.

Per la Commissione

Monika WULF-MATHIES

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1997

recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione Friuli-Venezia Giulia ammissibile all'obiettivo n. 2 in Italia

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(98/78/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94⁽²⁾, ed in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, ultimo comma,

sentiti il comitato consultativo per lo sviluppo e la riconversione delle regioni ed il comitato di cui all'articolo 124 del trattato,

considerando che la procedura di programmazione degli interventi strutturali che rientrano nell'obiettivo n. 2 è definita ai paragrafi da 6 a 10 dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei fondi a finalità strutturale, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94; che l'articolo 5, paragrafo 2, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 4253/88 prevede tuttavia, al fine di semplificare e accelerare le procedure di programmazione, che gli Stati membri possano presentare in un documento unico di programmazione le informazioni richieste nell'ambito del piano di riconversione regionale e sociale di cui all'articolo 9, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 2052/88 e quelle richieste ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88; che, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 4253/88, la Commissione è in questo caso tenuta ad adottare una decisione unica riguardante un documento unico contenente sia gli elementi di cui all'articolo 8, paragrafo 3, sia il contributo dei fondi di cui all'articolo 14, paragrafo 3, ultimo comma del medesimo regolamento;

considerando che la Commissione ha stabilito, con la decisione 96/472/CE⁽⁴⁾, l'elenco delle regioni colpite dal declino industriale ammissibile all'obiettivo n. 2 per il periodo di programmazione dal 1997 al 1999;

considerando che l'assegnazione globale massima prevista per il contributo dei fondi strutturali relativo al presente documento unico di programmazione è composta da stanziamenti provenienti dalla ripartizione indicativa degli stanziamenti d'impegno dei fondi strutturali per il periodo di programmazione dal 1997 al 1999 a titolo dell'obiettivo n. 2, in conformità con la decisione 96/468/CE della Commissione⁽⁵⁾, e dagli stanziamenti non utilizzati che ammontano a 10,242 milioni di ECU, in conformità con la decisione C(96)4171/2 della Commissione del 18 dicembre 1996, a titolo del documento unico di programmazione relativo al periodo di programmazione dal 1994 al 1996;

considerando che l'8 agosto 1996, il governo italiano ha presentato alla Commissione, per la regione Friuli-Venezia Giulia, il documento unico di programmazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88; che detto documento comprende gli elementi di cui all'articolo 9, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 2052/88 ed all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88; che le spese sostenute per tale documento di programmazione sono ammissibili a decorrere dalla suddetta data;

considerando che il documento unico di programmazione presentato da questo Stato membro comprende tra l'altro la descrizione delle linee prioritarie prescelte e le domande di contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE), nonché le indicazioni relative all'utilizzo delle risorse della Banca europea per gli investimenti (BEI) e degli altri strumenti finanziari previsti per la realizzazione del programma definito nel documento stesso;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4253/88, la Commissione assicura, nell'ambito della partnership, il coordinamento e la coerenza fra i contributi dei fondi e gli interventi della BEI e degli altri strumenti finanziari;

considerando che la BEI è stata associata all'elaborazione del documento unico di programmazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4253/88, applicabili per analogia alla

(1) GU L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.

(2) GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 11.

(3) GU L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

(4) GU L 193 del 3. 8. 1996, pag. 54.

(5) GU L 192 del 2. 8. 1996, pag. 29.

redazione di detto documento; che essa si è dichiarata disposta a contribuire alla realizzazione del programma ivi definito in conformità con le proprie disposizioni statutarie; che, tuttavia, al momento attuale, non è stato possibile valutare con precisione gli importi dei prestiti comunitari corrispondenti al fabbisogno finanziario;

considerando che, a norma dell'articolo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1866/90 della Commissione, del 2 luglio 1990, che stabilisce le modalità relative all'uso dell'ecu nell'esecuzione del bilancio dei fondi strutturali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2745/94⁽²⁾, nelle decisioni della Commissione recanti approvazione di un documento unico di programmazione il contributo comunitario disponibile per l'intero periodo e la sua ripartizione annuale sono espressi in ecu, ai prezzi dell'anno della decisione, e sono soggetti a indicizzazione; che tale ripartizione annuale deve essere compatibile con la progressività degli stanziamenti d'impegno di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 2052/88; che l'indicizzazione si fonda su un unico tasso annuale, corrispondente ai tassi applicati annualmente al bilancio comunitario in funzione dei meccanismi di adattamento tecnico delle prospettive finanziarie;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2083/93⁽⁴⁾, definisce all'articolo 1 le azioni per le quali è ammessa una partecipazione finanziaria del FESR;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4255/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2084/93⁽⁶⁾, definisce all'articolo 1 le azioni per le quali è ammessa una partecipazione finanziaria del FSE;

considerando che il documento unico di programmazione è stato elaborato d'intesa con lo Stato membro interessato nell'ambito della partnership definita all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88;

considerando che il documento unico di programmazione soddisfa i requisiti e comprende le informazioni di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 4253/88;

considerando che l'intervento di cui trattasi soddisfa i requisiti di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 4253/88, e viene quindi attuato tramite un approccio inte-

grato, che comporta il finanziamento ad opera di più fondi;

considerando che il regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CEECA), n. 2335/95⁽⁸⁾, prevede all'articolo 1 che gli obblighi giuridici contratti per azioni la cui realizzazione si estende a più di un esercizio finanziario prevedano una data limite di esecuzione, da precisare nei confronti del beneficiario, secondo la procedura adeguata, al momento della concessione dell'aiuto;

considerando che l'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 4253/88 prevede, con riserva delle disponibilità di bilancio, un impegno unico se il contributo comunitario concesso non supera la cifra di 40 milioni di ECU per l'insieme del periodo di programmazione;

considerando che occorre ricordare che la presente decisione è disciplinata dalle disposizioni relative all'ammissibilità delle spese, allegate alla decisione C(97)1035/6 della Commissione, del 23 aprile 1997, che modifica le decisioni di approvazione dei quadri comunitari di sostegno, dei documenti unici di programmazione e dei programmi di iniziativa comunitaria, adottate per l'Italia;

considerando che tutte le condizioni richieste per la concessione del contributo del FESR e del FSE sono soddisfatte,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione Friuli-Venezia Giulia, ammissibile all'obiettivo n. 2 in Italia per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1999.

Articolo 2

Il documento unico di programmazione contiene i seguenti elementi essenziali:

- a) le principali linee prioritarie concordate per l'azione congiunta, i loro obiettivi specifici quantificati, la valutazione dell'impatto prevedibile e la loro coerenza con le politiche economiche, sociali e regionali in Italia;

le linee prioritarie sono le seguenti:

- 1) creazione e sviluppo di impresa,
- 2) trasferimento di innovazione,

⁽¹⁾ GU L 170 del 3. 7. 1990, pag. 36.

⁽²⁾ GU L 290 dell'11. 11. 1994, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 374 del 31. 12. 1988, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU L 193 del 31. 7. 1993, pag. 34.

⁽⁵⁾ GU L 374 del 31. 12. 1988, pag. 21.

⁽⁶⁾ GU L 193 del 31. 7. 1993, pag. 39.

⁽⁷⁾ GU L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12.

- 3) riqualificazione del territorio,
 4) valorizzazione delle risorse umane,
 5) assistenza tecnica;
- b) il contributo dei fondi strutturali così come precisato all'articolo 4;
- c) le disposizioni dettagliate di attuazione del documento unico di programmazione comprendenti:
- le modalità di sorveglianza e di valutazione,
 - le disposizioni di esecuzione finanziaria,
 - le norme per il rispetto delle politiche comunitarie;
- d) le modalità di verifica dell'addizionalità e una prima valutazione di quest'ultima;
- e) le disposizioni previste per la partecipazione delle autorità competenti in materia ambientale all'attuazione del documento unico di programmazione;
- f) la disponibilità dei mezzi relativi all'assistenza tecnica necessaria per la preparazione, l'attuazione o l'adeguamento delle azioni previste.

Articolo 3

1. Ai fini dell'indicizzazione, la ripartizione annuale dello stanziamento globale massimo previsto per il contributo dei fondi strutturali è la seguente:

in milioni di ecu (a prezzi 1997)

1997	9,280
1998	9,659
1999	10,061
Totale	29,000

2. A tale stanziamento globale massimo si aggiunge l'importo di 10,242 milioni di ECU, non soggetto all'indicizzazione, proveniente da stanziamenti non utilizzati a titolo del documento unico di programmazione corrispondente al periodo 1994-1996.

Articolo 4

Il contributo dei fondi strutturali concesso nell'ambito del documento unico di programmazione è di 39,242 milioni di ECU.

Le modalità di concessione del contributo, inclusa la partecipazione finanziaria dei fondi relativi alle diverse linee prioritarie e alle varie misure, son precisate nel piano di finanziamento e nelle disposizioni dettagliate di attuazione, che sono parte integrante del documento unico di programmazione.

Il fabbisogno finanziario nazionale previsto, ossia circa 67,792 milioni di ECU per il settore pubblico e 1,377 milioni di ECU per il settore privato, può essere parzialmente coperto con il ricorso ai prestiti comunitari concessi in particolare dalla BEI.

Articolo 5

1. La ripartizione tra i fondi strutturali del contributo comunitario complessivamente disponibile è la seguente:

— FESR	28,032 milioni di ECU
— FSE	11,210 milioni di ECU

2. Gli impegni di bilancio nel momento dell'approvazione del programma corrispondono agli importi totali dei contributi concessi dal FESR e dal FSE.

3. I pagamenti successivi al primo anticipo di cui all'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88 sono subordinati alla conferma da parte della Commissione del rispetto del principio di addizionalità, sulla base di opportune informazioni trasmesse dallo Stato membro.

Articolo 6

La ripartizione tra i fondi strutturali e le modalità di concessione del contributo potranno venire in seguito modificate in funzione degli adeguamenti decisi, nel rispetto delle disponibilità e delle norme in materia di bilancio, secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

Articolo 7

L'aiuto comunitario riguarda le spese connesse alle operazioni previste dal documento unico di programmazione che saranno state oggetto, nello Stato membro, di disposizioni giuridicamente vincolanti, e per le quali le necessarie risorse finanziarie saranno state specificamente impegnate al più tardi il 31 dicembre 1999. La data limite per la contabilizzazione delle spese relative a queste azioni è fissata al 31 dicembre 2001.

Articolo 8

Il documento unico di programmazione deve essere realizzato conformemente alle disposizioni del diritto comunitario, in particolare quelle di cui agli articoli 6, 30, 48, 52 e 59 del trattato ed alle direttive comunitarie relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti.

Articolo 9

La presente decisione è disciplinata dalle disposizioni allegate alla decisione C(97)1035/6.

Articolo 10

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1997.

Per la Commissione

Monika WULF-MATHIES

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1997

recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione Lazio ammissibile all'obiettivo n. 2 in Italia

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(98/79/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94⁽²⁾, ed in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, ultimo comma,

sentiti il comitato consultativo per lo sviluppo e la riconversione delle regioni ed il comitato di cui all'articolo 124 del trattato,

considerando che la procedura di programmazione degli interventi strutturali che rientrano nell'obiettivo n. 2 è definita ai paragrafi da 6 a 10 dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei fondi a finalità strutturale, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94; che l'articolo 5, paragrafo 2, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 4253/88 prevede tuttavia, al fine di semplificare e accelerare le procedure di programmazione, che gli Stati membri possano presentare in un documento unico di programmazione le informazioni richieste nell'ambito del piano di riconversione regionale e sociale di cui all'articolo 9, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 2052/88 e quelle richieste ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88; che, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 4253/88, la Commissione è in questo caso tenuta ad adottare una decisione unica riguardante un documento unico contenente sia gli elementi di cui all'articolo 8, paragrafo 3, sia il contributo dei fondi di cui all'articolo 14, paragrafo 3, ultimo comma del medesimo regolamento;

considerando che la Commissione ha stabilito, con la decisione 96/472/CE⁽⁴⁾, l'elenco delle regioni colpite dal declino industriale ammissibile all'obiettivo n. 2 per il periodo di programmazione dal 1997 al 1999;

considerando che l'assegnazione globale massima prevista per il contributo dei fondi strutturali relativo al presente documento unico di programmazione è composta da stanziamenti provenienti dalla ripartizione indicativa degli stanziamenti d'impegno dei fondi strutturali per il periodo di programmazione dal 1997 al 1999 a titolo dell'obiettivo n. 2, in conformità con la decisione 96/468/CE della Commissione⁽⁵⁾, e dagli stanziamenti non utilizzati che ammontano a 5,944504 milioni di ECU, in conformità con la decisione C(96)4179/2 della Commissione del 18 dicembre 1996, a titolo del documento unico di programmazione relativo al periodo di programmazione dal 1994 al 1996;

considerando che il 4 ottobre 1996, il governo italiano ha presentato alla Commissione, per la regione Lazio, il documento unico di programmazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88; che detto documento comprende gli elementi di cui all'articolo 9, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 2052/88 ed all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88; che le spese sostenute per tale documento di programmazione sono ammissibili a decorrere dalla suddetta data;

considerando che il documento unico di programmazione presentato da questo Stato membro comprende tra l'altro la descrizione delle linee prioritarie prescelte e le domande di contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE), nonché le indicazioni relative all'utilizzo delle risorse della Banca europea per gli investimenti (BEI) e degli altri strumenti finanziari previsti per la realizzazione del programma definito nel documento stesso;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4253/88, la Commissione assicura, nell'ambito della partnership, il coordinamento e la coerenza fra i contributi dei fondi e gli interventi della BEI e degli altri strumenti finanziari;

considerando che la BEI è stata associata all'elaborazione del documento unico di programmazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4253/88, applicabili per analogia alla

(1) GU L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.

(2) GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 11.

(3) GU L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

(4) GU L 193 del 3. 8. 1996, pag. 54.

(5) GU L 192 del 2. 8. 1996, pag. 29.

redazione di detto documento; che essa si è dichiarata disposta a contribuire alla realizzazione del programma ivi definito in conformità con le proprie disposizioni statutarie; che, tuttavia, al momento attuale, non è stato possibile valutare con precisione gli importi dei prestiti comunitari corrispondenti al fabbisogno finanziario;

considerando che, a norma dell'articolo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1866/90 della Commissione, del 2 luglio 1990, che stabilisce le modalità relative all'uso dell'ecu nell'esecuzione del bilancio dei fondi strutturali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2745/94⁽²⁾, nelle decisioni della Commissione recanti approvazione di un documento unico di programmazione il contributo comunitario disponibile per l'intero periodo e la sua ripartizione annuale sono espressi in ecu, ai prezzi dell'anno della decisione, e sono soggetti a indicizzazione; che tale ripartizione annuale deve essere compatibile con la progressività degli stanziamenti d'impegno di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 2052/88; che l'indicizzazione si fonda su un unico tasso annuale, corrispondente ai tassi applicati annualmente al bilancio comunitario in funzione dei meccanismi di adattamento tecnico delle prospettive finanziarie;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2083/93⁽⁴⁾, definisce all'articolo 1 le azioni per le quali è ammessa una partecipazione finanziaria del FESR;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4255/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2084/93⁽⁶⁾, definisce all'articolo 1 le azioni per le quali è ammessa una partecipazione finanziaria del FSE;

considerando che il documento unico di programmazione è stato elaborato d'intesa con lo Stato membro interessato nell'ambito della partnership definita all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88;

considerando che per la misura 2.3 non sono ancora disponibili tutti gli elementi necessari per valutare in modo adeguato le relative modalità di attuazione e di gestione, e che è dunque opportuno ridurre gli impegni finanziari degli importi corrispondenti a detta misura,

fintanto che le suddette modalità non siano approvate dai servizi della Commissione;

considerando che l'intervento di cui trattasi soddisfa i requisiti di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 4253/88, e viene quindi attuato tramite un approccio integrato, che comporta il finanziamento ad opera di più fondi;

considerando che il regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA), n. 2335/95⁽⁸⁾, prevede all'articolo 1 che gli obblighi giuridici contratti per azioni la cui realizzazione si estende a più di un esercizio finanziario prevedano una data limite di esecuzione, da precisare nei confronti del beneficiario, secondo la procedura adeguata, al momento della concessione dell'aiuto;

considerando che occorre ricordare che la presente decisione è disciplinata dalle disposizioni relative all'ammissibilità delle spese, allegata alla decisione C(97)1035/6 della Commissione, del 23 aprile 1997, che modifica le decisioni di approvazione dei quadri comunitari di sostegno, dei documenti unici di programmazione e dei programmi di iniziativa comunitaria, adottate per l'Italia;

considerando che tutte le condizioni richieste per la concessione del contributo del FESR e del FSE sono soddisfatte,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione Lazio, ammissibile all'obiettivo n. 2 in Italia per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1999.

Articolo 2

Il documento unico di programmazione contiene i seguenti elementi essenziali:

- a) le principali linee prioritarie concordate per l'azione congiunta, i loro obiettivi specifici quantificati, la valutazione dell'impatto prevedibile e la loro coerenza con le politiche economiche, sociali e regionali dell'Italia;

le linee prioritarie sono le seguenti:

- 1) riqualificazione e valorizzazione ambientale,
- 2) sviluppo e rafforzamento delle PMI,

⁽¹⁾ GU L 170 del 3. 7. 1990, pag. 56.

⁽²⁾ GU L 290 dell'11. 11. 1994, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 374 del 31. 12. 1988, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU L 193 del 31. 7. 1993, pag. 34.

⁽⁵⁾ GU L 374 del 31. 12. 1988, pag. 21.

⁽⁶⁾ GU L 193 del 31. 7. 1993, pag. 29.

⁽⁷⁾ GU L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12.

- 3) riqualificazione e valorizzazione territoriale,
 4) valorizzazione delle risorse umane,
 5) assistenza tecnica;
- b) il contributo dei fondi strutturali così come precisato all'articolo 4;
- c) le disposizioni dettagliate di attuazione del documento unico di programmazione comprendenti:
- le modalità di sorveglianza e di valutazione,
 - le disposizioni di esecuzione finanziaria,
 - le norme per il rispetto delle politiche comunitarie;
- d) le modalità di verifica dell'addizionalità e una prima valutazione di quest'ultima;
- e) le disposizioni previste per la partecipazione delle autorità competenti in materia ambientale all'attuazione del documento unico di programmazione;
- f) la disponibilità dei mezzi relativi all'assistenza tecnica necessaria per la preparazione, l'attuazione o l'adeguamento delle azioni previste.

Articolo 3

1. Ai fini dell'indicizzazione, la ripartizione annuale dello stanziamento globale massimo previsto per il contributo dei fondi strutturali è la seguente:

<i>in milioni di ecu (a prezzi 1997)</i>	
1997	21,300
1998	24,850
1999	24,850
Totale	71,000

2. A tale stanziamento globale massimo si aggiunge l'importo di 5,944504 milioni di ECU, non soggetto all'indicizzazione, proveniente da stanziamenti non utilizzati a titolo del documento unico di programmazione corrispondente al periodo 1994-1996.

Articolo 4

Il contributo dei fondi strutturali concesso nell'ambito del documento unico di programmazione è di 76,944504 milioni di ECU.

Le modalità di concessione del contributo, inclusa la partecipazione finanziaria dei fondi relativi alle diverse

linee prioritarie e alle varie misure, son precisate nel piano di finanziamento e nelle disposizioni dettagliate di attuazione, che sono parte integrante del documento unico di programmazione.

Il fabbisogno finanziario nazionale previsto, ossia circa 97,805 milioni di ECU per il settore pubblico e 12,313 milioni di ECU per il settore privato, può essere parzialmente coperto con il ricorso ai prestiti comunitari concessi in particolare dalla BEI.

Articolo 5

1. La ripartizione tra i fondi strutturali del contributo comunitario complessivamente disponibile è la seguente:

— FESR	62,386000 milioni di ECU
— FSE	14,558504 milioni di ECU

2. Gli impegni di bilancio relativi alla prima quota sono i seguenti:

— FESR	14,811800 milioni di ECU
— FSE	4,463100 milioni di ECU

Questi impegni non comprendono gli importi relativi alla misura 2.3 che saranno effettuati dopo l'approvazione, da parte dei servizi della Commissione, delle modalità di attuazione e di gestione relative alla suddetta misura.

Gli importi delle quote successive saranno stabiliti in base al piano di finanziamento del documento unico di programmazione e ai progressi realizzati nell'attuazione degli interventi.

Articolo 6

La ripartizione tra i fondi strutturali e le modalità di concessione del contributo potranno venire in seguito modificate in funzione degli adeguamenti decisi, nel rispetto delle disponibilità e delle norme in materia di bilancio, secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

Articolo 7

L'aiuto comunitario riguarda le spese connesse alle operazioni previste dal documento unico di programmazione che saranno state oggetto, nello Stato membro, di disposizioni giuridicamente vincolanti, e per le quali le necessarie risorse finanziarie saranno state specificamente impegnate al più tardi il 31 dicembre 1999. La data limite per la contabilizzazione delle spese relative a queste azioni è fissata al 31 dicembre 2001.

Articolo 8

Il documento unico di programmazione deve essere realizzato conformemente alle disposizioni del diritto comunitario, in particolare quelle di cui agli articoli 6, 30, 48, 52 e 59 del trattato ed alle direttive comunitarie relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti.

Articolo 9

La presente decisione è disciplinata dalle disposizioni allegate alla decisione C(97)1035/6.

Articolo 10

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1997.

Per la Commissione

Monika WULF-MATHIES

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 7 gennaio 1998
che modifica l'allegato II della direttiva 92/44/CEE del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/80/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/44/CEE del Consiglio, del 5 giugno 1992, sull'applicazione della fornitura di una rete aperta (Open Network Provision — ONP) alle linee affittate ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 92/44/CEE prevede che la Commissione adotti le modifiche necessarie per adeguare l'allegato II della direttiva medesima agli sviluppi tecnici e all'evoluzione del mercato, tenendo conto del livello di sviluppo della rete nazionale;

considerando che l'Istituto europeo delle norme di telecomunicazione (ETSI), a seguito di un mandato di normalizzazione conferitogli dalla Commissione, ha adottato norme europee di telecomunicazione (ETS — European Telecommunication Standards) per le linee affittate, norme elaborate sulla base delle raccomandazioni pertinenti dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT);

considerando che non è fatto obbligo agli organismi di telecomunicazione di sospendere alcuna delle attuali offerte di linee affittate;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 92/44/CEE, la Commissione ha sottoposto il progetto di decisione richiedendo il parere del comitato

ONP, ai sensi della procedura prevista all'articolo 10 della direttiva 90/387/CEE del Consiglio ⁽³⁾;

considerando che la modifica dell'allegato II della direttiva 92/44/CEE adottata nella presente decisione è conforme al parere del comitato ONP,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della direttiva 92/44/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie a conformarsi alla presente decisione entro due mesi dalla data di pubblicazione della presente *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 1998.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 165 del 19. 6. 1992, pag. 27.

⁽²⁾ GU L 295 del 29. 10. 1997, pag. 23.

⁽³⁾ GU L 192 del 24. 7. 1990, pag. 1.

ALLEGATO

«ALLEGATO II

Insieme minimo di linee affittate con caratteristiche tecniche armonizzate conformemente all'articolo 7

Tipo di linea affittata	Caratteristiche tecniche	
	Specifiche di presentazione dell'interfaccia	Caratteristiche di connessione e specifiche relative alle prestazioni
A larghezza di banda vocale di qualità ordinaria analogica	2 fili ⁽¹⁾ - ETS 300 448 ⁽³⁾ oppure 4 fili ⁽²⁾ - ETS 300 451 ⁽⁴⁾	2 fili - ETS 300 448 ⁽³⁾ 4 fili - ETS 300 451 ⁽⁴⁾
A larghezza di banda vocale di qualità speciale analogica	2 fili ⁽¹⁾ - ETS 300 449 ⁽⁵⁾ oppure 4 fili ⁽²⁾ - ETS 300 452 ⁽⁶⁾	2 fili - ETS 300 449 ⁽⁵⁾ 4 fili - ETS 300 452 ⁽⁶⁾
numerica a 64 kbit/s ⁽⁷⁾	ETS 300 288 ETS 300 288/A1 ⁽⁸⁾	ETS 300 289
numerica non strutturata a 2 048 kbit/s ⁽⁹⁾	ETS 300 418	ETS 300 247 ETS 300 247/A1
numerica strutturata a 2 048 kbit/s ⁽¹⁰⁾	ETS 300 418 ⁽¹¹⁾	ETS 300 419 ⁽¹²⁾

⁽¹⁾ I requisiti di connessione per le apparecchiature terminali destinate ad essere collegate a queste linee affittate sono descritti nella regolamentazione tecnica comune n. 15 (CTR 15).

⁽²⁾ I requisiti di connessione per le apparecchiature terminali destinate ad essere collegate a queste linee affittate sono descritti nella regolamentazione tecnica comune n. 17 (CTR 17).

⁽³⁾ Precedentemente fornite conformemente alla raccomandazione M.1040 (versione del 1988) dell'UIT-T (ex CCITT) invece che conformemente all'ETS 300 448.

⁽⁴⁾ Precedentemente fornite conformemente alla raccomandazione M.1040 (versione del 1988) dell'UIT-T (ex CCITT) invece che conformemente all'ETS 300 451.

⁽⁵⁾ Precedentemente fornite conformemente alle raccomandazioni M.1020/M.1025 (versione del 1988) dell'UIT-T (ex CCITT) invece che conformemente all'ETS 300 449.

⁽⁶⁾ Precedentemente fornite conformemente alle raccomandazioni M.1020/M.1025 (versione del 1988) dell'UIT-T (ex CCITT) invece che conformemente all'ETS 300 452.

⁽⁷⁾ I requisiti di connessione per le apparecchiature terminali destinate ad essere collegate a queste linee affittate sono descritti nella regolamentazione tecnica comune n. 14 (CTR 14).

⁽⁸⁾ Per un periodo transitorio che va oltre il 31 dicembre 1997, la fornitura di queste linee affittate può essere effettuata utilizzando altre interfacce, basate su X.21 o su X.21 bis, invece che sull'ETS 300 288.

⁽⁹⁾ I requisiti di connessione per le apparecchiature terminali destinate ad essere collegate a queste linee affittate sono descritti nella regolamentazione tecnica comune n. 12 (CTR 12).

⁽¹⁰⁾ I requisiti di connessione per le apparecchiature terminali destinate ad essere collegate a queste linee affittate sono descritti nella regolamentazione tecnica comune n. 13 (CTR 13).

⁽¹¹⁾ Precedentemente fornite conformemente alle raccomandazioni dell'UIT-T (ex CCITT) G.703, G.704 (esclusa la parte n. 5) e G.706 (controllo di ridondanza ciclico) (versione 1988) invece che conformemente alla ETS 300 418.

⁽¹²⁾ Precedentemente fornite conformemente alle raccomandazioni dell'UIT-T (ex CCITT) della serie G.800 pertinenti (versione 1988) invece che conformemente alla ETS 300 419.

Per i tipi di linee affittate indicati nella tabella, le specifiche qui sopra riportate si applicano anche ai punti terminali di rete (NTP), conformemente alla definizione di cui all'articolo 2 della direttiva 90/387/CEE.»

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 1998

che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per le patate non destinate alla piantagione originarie della Nuova Zelanda

(98/81/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/14/CE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

vista l'istanza presentata dal Regno Unito,

considerando che, in virtù della direttiva 77/93/CEE, le patate non destinate alla piantagione originarie della Nuova Zelanda di norma non possono essere introdotte nella Comunità a causa del rischio di introduzione di malattie della patata sconosciute nella Comunità;

considerando che, da informazioni fornite dalla Nuova Zelanda, risulta che in questo paese le patate possono essere coltivate in condizioni sanitarie adeguate e che non vi sono attualmente fonti di malattie esotiche della patata; che inoltre la Nuova Zelanda applica idonee norme sanitarie e di qualità nel settore della pataticoltura;

considerando che, per quanto concerne i requisiti di cui al punto 25.2 dell'allegato IV, parte A, sezione I della direttiva 77/93/CEE, sulla base dei dati forniti dalla Nuova Zelanda e secondo la letteratura tecnica scientifica internazionale, la Nuova Zelanda è notoriamente indenne da *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus*;

considerando che il Regno Unito ha dichiarato che l'importazione di patate non destinate alla piantagione originarie della Nuova Zelanda si effettuerebbe unicamente per un periodo limitato;

considerando che la Commissione provvederà affinché la Nuova Zelanda metta a disposizione tutte le informazioni

tecniche necessarie per valutare le condizioni fitosanitarie della produzione di patate in Nuova Zelanda;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri sono autorizzati a disporre, alle condizioni stabilite al paragrafo 2, deroghe all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 77/93/CEE con riguardo ai divieti di cui alla parte A, punto 12 dell'allegato III della stessa direttiva, per le patate non destinate alla piantagione originarie della Nuova Zelanda.

2. Oltre ai requisiti riferiti alle patate di cui agli allegati I e II della direttiva 77/93/CEE, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni specifiche:

- a) le patate non sono destinate alla piantagione;
- b) le patate sono state coltivate in Nuova Zelanda e ottenute direttamente da tuberi-seme certificati nell'ambito del regime neozelandese di certificazione dei tuberi-seme o da tuberi-seme certificati in uno degli Stati membri e importati in Nuova Zelanda esclusivamente a partire da Stati membri, oppure da tuberi-seme certificati in uno dei paesi da cui la direttiva 77/93/CEE consente che entrino nella Comunità patate destinate alla piantagione;
- c) le patate hanno subito un trattamento inteso ad eliminarne la facoltà germinativa salvo per le patate precoci;
- d) le patate sono state coltivate in zone notoriamente indenni da *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival e non è stato riscontrato alcun sintomo di *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival né sul luogo di produzione né nelle vicinanze immediate dall'inizio di un periodo adeguato;

⁽¹⁾ GU L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

⁽²⁾ GU L 87 del 2. 4. 1997, pag. 17.

e) — le patate sono state coltivate in zone notoriamente indenni da *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith,

— nelle ispezioni effettuate durante il ciclo vegetativo e nelle ispezioni sui tuberi sono risultate indenni da ogni fase di sviluppo di *Graphognathus leucoloma* (Boheman); inoltre, nelle ispezioni sui tuberi non sono stati osservati segni di *Graphognathus leucoloma* (Boheman), e

— nelle ispezioni effettuate durante il ciclo vegetativo e nelle prove eseguite su campioni di terreno o di vegetale, secondo il caso, sono risultate indenni dai seguenti organismi nocivi: *Globodera pallida* (Stone) Behrens, *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens, *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith e *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival. I risultati di tali ispezioni e prove sono tenuti a disposizione della Commissione, su sua richiesta;

f) i macchinari impiegati per la manipolazione delle patate sono stati appositamente destinati a tale uso, oppure sono stati idoneamente disinfettati ogniqualvolta utilizzati per altri scopi;

g) le patate sono imballate in sacchi nuovi o in contenitori idoneamente disinfettati; su ciascun sacco o contenitore è apposta un'etichetta ufficiale recante le informazioni specificate nell'allegato;

h) prima di essere esportate, le patate sono state pulite in modo da eliminare ogni traccia di terra, foglie o altri residui vegetali;

i) le patate destinate alla Comunità sono accompagnate da un certificato fitosanitario rilasciato in Nuova Zelanda conformemente all'articolo 7 della direttiva 77/93/CEE, dopo l'esame contemplato dalla medesima, per accertare in particolare che sono indenni dagli organismi nocivi di cui alle lettere d) ed e).

Il certificato deve recare, al punto «Dichiarazione supplementare», l'indicazione «la presente partita è conforme ai requisiti prescritti dalla decisione 98/81/CE»;

j) le patate sono introdotte attraverso i punti d'entrata situati nel territorio dello Stato membro che fa ricorso alla presente deroga e a tal fine designati da tale Stato membro;

k) prima dell'introduzione nella Comunità, l'importatore viene ufficialmente informato delle condizioni di cui alle lettere da a) a k); questi notifica ogni importazione con sufficiente anticipo agli organismi ufficiali

responsabili dello Stato membro di introduzione, il quale trasmette senza indugio i dati di tale notifica alla Commissione, indicando:

— il tipo di materiale,

— il quantitativo,

— la data dichiarata d'introduzione e la conferma del punto di entrata.

Al momento dell'importazione l'importatore conferma i dati della notifica anticipata di cui sopra;

l) le ispezioni di cui all'articolo 12 della direttiva 77/93/CEE sono eseguite dagli organismi ufficiali responsabili indicati nella suddetta direttiva. Fatta salva la prima possibilità delle ispezioni di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 3, secondo trattino della direttiva citata, la Commissione stabilisce in quale misura la seconda possibilità delle ispezioni di cui allo stesso trattino possa essere integrata nel programma d'ispezione conformemente all'articolo 19 bis, paragrafo 5, lettera c) della stessa direttiva;

m) gli Stati membri che si avvalgono della deroga in questione provvedono, se del caso di concerto con lo Stato membro d'introduzione, affinché vengano prelevati da ogni consegna di 50 tonnellate, o sua frazione, di patate importate a norma della presente decisione, almeno due campioni di 200 tuberi da sottoporre ad analisi ufficiali, nel caso dello *Pseudomonas solanacearum* secondo il programma provvisorio di esame della Comunità per la diagnosi, l'individuazione e l'identificazione del *Pseudomonas solanacearum* e nel caso del *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* secondo il metodo comunitario riconosciuto per la diagnosi e l'individuazione del *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus*; nei casi sospetti, le partite devono restare separate sotto controllo ufficiale e non possono venire commercializzate o utilizzate fino a quando le analisi non abbiano escluso la presenza dello *Pseudomonas solanacearum* o del *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus*.

Articolo 2

Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri, per mezzo della notifica di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera k), prima frase, sull'uso fatto dell'autorizzazione. Essi trasmettono inoltre alla Commissione e agli altri Stati membri, prima del 1° luglio 1998, le informazioni concernenti i quantitativi di patate importati in virtù della presente decisione, nonché una relazione tecnica su tutti gli esami ufficiali effettuati a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera l); copia di ciascun certificato fitosanitario viene invitata alla Commissione.

Articolo 3

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 si applica nel periodo compreso tra il 15 gennaio 1998 e il 30 aprile 1998.

2. L'autorizzazione è revocata se viene constatato che le condizioni prescritte all'articolo 1, paragrafo 2, non sono sufficienti ad evitare l'introduzione di organismi nocivi o se tali condizioni non sono state rispettate.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

*ALLEGATO***Informazioni da riportare sull'etichetta**

[ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera g)]

1. Autorità che rilascia l'etichetta.
 2. Nome della ditta esportatrice, se disponibile.
 3. Dicitura: «Patate non destinate alla piantagione originarie della Nuova Zelanda.»
 4. Varietà.
 5. Luogo di produzione.
 6. Calibro.
 7. Peso netto dichiarato.
 8. Dicitura «Conformi ai requisiti CE 1998».
 9. Timbro o contrassegno del servizio per la protezione dei vegetali della Nuova Zelanda.
 10. Un contrassegno distintivo della partita, ad esempio un codice, un timbro o qualsiasi altra indicazione esterna di agevole lettura.
-